

CAPITOLATO D'APPALTO

Partenariato Pubblico-Privato, mediante finanza di progetto ai sensi degli articoli 174 e 193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la concessione del servizio di gestione crediti e incassi per SECAM S.p.A

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto l'affidamento, mediante finanza di progetto ai sensi degli articoli 174 e 193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della concessione del servizio di recupero crediti, mediante:

- a) fornitura informazioni propedeutiche ad attività di recupero del credito;
- b) analisi del portafoglio;
- c) azioni di recupero credito stragiudiziale (comprensivo di attività di phone collection) e/o attività di supporto all'azione di recupero credito giudiziale.

1.1 OBIETTIVI

- **Monitorare** costantemente il portafoglio clienti/azienda mantenendo sotto controllo i ritardi nei pagamenti, esposizioni e scadenze;
- **Accedere e ottenere informazioni mirate a supporto dell'attività di recupero;**
- **Valutare l'affidabilità** dei nuovi clienti/azienda al fine di prevenire situazioni di rischio.

Tutti i dettagli della soluzione individuata sono specificati nel documento "Relazione tecnica con specificazione caratteristiche del servizio e della gestione" redatto dal proponente.

ART. 2 – DURATA

Il contratto in oggetto avrà durata da 01.07.2026 al 30.06.2031. Ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs 36/2023 S.Ec.Am. Spa si riserva la facoltà di utilizzare il quinto d'obbligo qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste dal capitolato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 - IMPORTO

L'importo complessivo della concessione è stimato in € 2.966.425,00 (euro duemilioninovecentosessantaseimilaquattrocentoventicinque /00) IVA esclusa, calcolato sull'intero periodo di durata della concessione.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La presente procedura ha ad oggetto il confronto competitivo relativo alla Proposta richiamata nelle Premesse, teso all'affidamento in concessione ai sensi degli artt. 174 e 193 del Codice dei servizi di recupero dei crediti, ivi comprese le azioni di recupero stragiudiziale (comprensivo di attività di *phone collection* e postalizzazione), nonché le attività di supporto all'azione di recupero giudiziale, così come descritti nella Proposta allegata al presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affidamento avrà ad oggetto le seguenti attività:

- a) recupero crediti stragiudiziale ed eventualmente giudiziale, nonché tutti i servizi ad esso connessi, inclusi gestione legale, strategie giudiziali, e Data Enrichment patrimoniale, tramite informazioni reperite in registri pubblici e necessarie all'esecuzione dell'incarico, secondo le disposizioni di cui al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30 novembre 2005, doc. web 1213644;
- b) disponibilità, con modalità SaaS, di una piattaforma di analytics per il monitoraggio end to end del portafoglio dei Crediti;
- c) disponibilità, con modalità SaaS, di una piattaforma di business information per il monitoraggio di aziende, clienti e fornitori, mediante informazioni reperite in registri pubblici e necessarie all'esecuzione dell'incarico, secondo le disposizioni di cui al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30 novembre 2005, doc. web 1213644;
- d) analisi e segmentazione del portafoglio di Crediti tramite modelli data driven, due diligence e definizione delle strategie di recupero.

In particolare, la soluzione tecnologica utilizzata per la gestione del servizio dovrà essere costituita da un software dedicato alla gestione del credit management. Tale applicativo sarà customizzato ed adattato alle specifiche funzionali definite da SECAM e dovrà garantire la piena interoperabilità con i sistemi informativi esistenti, al fine di permettere la capitalizzazione del *know how* generato durante l'esecuzione dell'affidamento. A tal fine, il Concessionario si impegnerà ad erogare, alla conclusione dell'affidamento, un'adeguata formazione al personale SECAM, al fine di renderlo autonomo nella futura gestione del software.

Al termine dell'affidamento, SECAM acquisirà la piena titolarità degli algoritmi sviluppati e dei relativi risultati, nonché la disponibilità del codice sviluppato, comprensivo delle componenti di reporting, conformemente alle specifiche funzionali e tecniche definite e approvate da SECAM stessa.

I servizi di gestione del credito dovranno essere attuati dal Concessionario mediante:

- l'avvio di un processo di contact management preventivo e altamente qualitativo tramite strumenti innovativi di digital collection per garantire un servizio di supporto alla clientela intercettando problematiche amministrative o eventuali criticità relative al pagamento atteso, nel rispetto e a garanzia della centralità dell'utente finale;
- lo sviluppo di un processo di recupero crediti end to end, supportato da evoluti modelli di segmentazione del portafoglio, per garantire una lavorazione efficace ed efficiente tramite strategie diversificate in funzione della probabilità di recupero, tramite azioni tempestive e customizzate anche in funzione all'ageing dello scaduto e servizio di postalizzazione;
- l'introduzione di strumenti analitici e di intelligenza artificiale, caratterizzati da un massimo grado di flessibilità, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio informativo interno e/o esterno per massimizzare l'efficacia delle azioni poste in essere e garantendo il livello massimo di sicurezza sui dati trattati;
- la fornitura di sistemi di monitoraggio sviluppati tramite innovativi strumenti di business intelligence in grado di customizzare dashboard direzionali, operative e di controllo trasversale dell'intero processo nel rispetto dei KPI richiesti, e nel rispetto della piena trasparenza delle azioni svolte per conto del Concedente;
- la garanzia del controllo in tempo reale delle attività svolte indipendentemente dalla fase di recupero in corso, tramite l'ausilio di un sistema gestionale che centralizzi tutte le azioni poste in essere e connettendo tutti gli interlocutori coinvolti nella gestione;
- la garanzia di un team operativo con le skill adeguate e una formazione specifica del contesto di riferimento tramite l'inserimento di idonee figure professionali con un background economico-giuridico e formati su tecniche negoziali;
- la garanzia del presidio di tutte le fasi Giudiziali tramite una società tra avvocati o ove necessario una rete di fiduciari, garantendo tutti gli aspetti normativi connessi; l'efficienza della gestione giudiziale sarà guidata da opportuni modelli analitici sviluppati sulla base del know-how del Concessionario e che sapranno indirizzare in una logica di costo-opportunità tutte le azioni di recupero giudiziale che verranno valutate nel corso del progetto;

- la garanzia di un piano di investimento e di sviluppo di iniziative relativamente a sostenibilità e impatto ambientale.

A tal fine, si precisa che il Concessionario dovrà espletare le suddette prestazioni ai sensi della licenza ex articolo 115 del T.U.L.P.S., nonché nel rispetto della Delibera REMSI (311/2019/R/idr) e del Codice di condotta UNIREC.

ART. 5 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti all'oggetto del Contratto secondo buona fede e diligenza, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e i relativi allegati, e di ritenerlo coerente rispetto agli obblighi previsti dal Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) inviare al Concedente, prima della stipula, copia dell'eventuale Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
- b) consegnare al Concedente copia dell'eventuale Contratto di Finanziamento *[o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi]*, nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento *[o al Project Bond]* ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione *[emissione]*;
- c) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e dell'articolo 30, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
- d) realizzare le prestazioni contrattuali in conformità al presente Contratto e alla Documentazione di Gara in conformità a tutte le norme di carattere generale e di settore applicabili, ivi compreso il Codice di Condotta UNIREC;
- e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- f) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- g) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di

esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

- h) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- i) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e comunicarne gli esiti al Concedente con cadenza semestrale.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei relativi Allegati.

5. Il Concessionario si impegna, altresì a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi posti dal Contratto, e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c) fornire al RUP tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- d) partecipare alle visite che il RUP e il Direttore dell'Esecuzione e/o i soggetti dagli stessi designati e incaricati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di verifica di conformità
- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni altra circostanza meglio descritta all'art. 13 della bozza di convenzione;
- f) inviare periodicamente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 5, lettera e).

7. Il Concessionario si impegna ad erogare "un'adeguata formazione al personale SECAM, al fine di renderlo autonomo nella futura gestione del software.

ART. 6– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Canone Annuo, in ogni sua componente, e il Corrispettivo Variabile sono versati dal Concedente al Concessionario, con

cadenza mensile, a partire dalla data di erogazione dei Servizi, secondo i termini previsti dal Contratto. Le suddette somme e, in generale, ogni importo definito nel presente Contratto o nei suoi allegati sono da intendersi al netto dell'IVA, se dovuta

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario e previa indicazione di CIG nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica nel Contratto i soggetti abilitati a operare sul conto corrente bancario.

Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura è SUBM70N.

Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è emessa la fattura. Alla scadenza del predetto termine, in mancanza del pagamento, si applicano le disposizioni di legge.

ART. 7 PENALI E DECURTAZIONI

In caso di indisponibilità, anche parziale, dei Servizi riconducibili a problematiche imputabili direttamente al Concessionario e, comunque, in caso di parziale/temporaneo mancato rispetto degli standard prestazionali sia qualitativi sia quantitativi il Concedente pagherà una penale secondo quanto previsto dall'Allegato F.1 – SLA e Penali.

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 113 del Codice, l'ammontare complessivo delle penali nel limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima, è dato dalla somma delle penali che il Concessionario sopporterà in relazione alle obbligazioni poste a favore del Concedente. Una volta che, per ragione delle penali irrogate dal Concedente sia superato il limite massimo delle penali di cui all'articolo 113 del Codice, è in facoltà del Concedente risolvere la Concessione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e lascia impregiudicata la facoltà per il Concedente di agire per il risarcimento del maggior danno

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione fatti salvi gli aumenti previsti nello stesso articolo.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte dell'impresa Appaltante delle azioni che più riterrà opportune.

Si applica inoltre il comma 15 dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 9- SUBAPPALTO

Il Concessionario può procedere all'affidamento a terzi – in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti da norme imperative - di prestazioni che formano oggetto della Concessione mediante contratti di subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 188 del Codice e dalla Documentazione di Gara, nonché secondo quanto indicato nell'Offerta.

2. Le prestazioni eseguite dai soci del Concessionario, inclusi quelli subentrati successivamente, nonché dalle imprese ad essi collegate, ai sensi dell'articolo 194 del Codice, non costituiscono affidamenti a terzi e si intendono realizzate e prestate in proprio dallo stesso Concessionario.

3. Per quanto non espressamente precisato nel presente articolo, si rinvia all'articolo 188 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 10 POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario si impegna a stipulare una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, per un massimale di importo pari a Euro 3.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione.

Tali polizze devono includere:

- a) i danni o i pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi durante l'erogazione dei Servizi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti gestiti dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio delle prestazioni contrattuali.

2. Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese agli adeguamenti di legge delle coperture assicurative di cui al presente articolo.

ART. 11 – RISERVATEZZA

1. Tutte le Informazioni Confidenziali fornite da una Parte all'altra Parte, relative anche alla clientela, ai propri metodi, procedure tecniche ed altre notizie sono strettamente confidenziali. Tali Informazioni Confidenziali in qualunque modo rese e/o raccolte dal Concessionario e/o dal Concedente non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli contemplati dal Contratto, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte divulgante, salvo tuttavia il caso in cui (i) la Parte che svela debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure (ii) tali informazioni siano già di dominio pubblico o siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel Contratto.

2. Ciascuna Parte si impegna a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia Informazione Confidenziale, o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del Contratto.

3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i propri subappaltatori.

4. Alla cessazione del Contratto, ovvero nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, ciascuna Parte, fermi restando gli obblighi di legge, si obbliga a non rendere più disponibili tutte le copie di documenti che contengano le Informazioni Confidenziali e a dare conferma all'altra di avervi provveduto.

5. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimangono in vigore per la durata del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi la terminazione.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 13 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 29 e 32 della Bozza di Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi, nei casi previsti al successivo comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 Cod. Civ., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Cod. Civ. e decorso inutilmente il termine ivi fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 32, comma 2, del presente Contratto.

La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per

conoscenza a quello dei Finanziatori e deve dare conto dell'inadempimento contestato nonché delle relative conseguenze giuridiche ed economiche sulla Concessione alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
 - superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale ai sensi dell'articolo 25 del presente Contratto
 - gravi vizi o difformità nell'erogazione dei Servizi;
 - totale indisponibilità dei Servizi;
 - mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui al presente Contratto;
 - violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
 - grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del presente Contratto;
 - perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del Codice;
 - rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
 - le ulteriori ipotesi di risoluzione richiamate nel presente Contratto.
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest'ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a favore del Concedente, decurtate degli oneri aggiuntivi eventualmente dovuti per lo scioglimento del Contratto.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi ai sensi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della Bozza di convenzione.

ART. 14 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Sondrio.

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa Privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Con l'accettazione del presente capitolato, l'interessato dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli sportelli della società SECAM S.P.A. e sul sito www.secam.net, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, e di essere stato informato che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la società S.EC.AM. S.P.A. - SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE (per brevità SECAM SPA), con sede legale in Via Vanoni 79 – 23100 Sondrio (SO), C.F.: 80003550144 - P.I.: 00670090141, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, contattabile all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net e al numero di tel. 800.239.291.
- Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è identificato c/o il Titolare e contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800.239.291, e-mail: dpo@secam.net.
- I dati personali saranno trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, da soggetti debitamente autorizzati.

- Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative.
- I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni che intervengono nelle elaborazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'interessato e nell'ambito del presente procedimento oltre che agli enti preposti per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
- Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto, nonché per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i dati saranno resi anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile.
- Ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la rettifica (art.16 GDPR), la cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del trattamento (art.18 GDPR); ha altresì diritto di opporsi al trattamento e di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento.

L'esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net.

Reclamo: ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 potrà proporre reclamo all'Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.